



Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Trieste

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 10/02/2012 e modificato dalle
Deliberazioni Consiliari n.18 del 18/05/2015, n. 16 del 05/04/2016 e n. 72 del 28/ 11/2016

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Le/I bambine/i come soggetti di diritto

1. La/Il bambina/o è soggetto portatore di diritti inalienabili così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.05.1991.

2. L'Amministrazione comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:
riconosce la/il bambina/o come persona e cittadina/o;

esplica le proprie attività avendo particolare riguardo alla delicatezza e peculiarità del suo essere e attivando forme di tutela e garanzia;

crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascuna/ciascun bambina/o, rendendola/o capace di esprimerle e sostenendola/o nella formazione della sua identità.

Art. 2 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, i servizi socio-educativi per la prima infanzia comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali e ricreativi come definiti dalla normativa regionale. Tali servizi operano in stretto collegamento e continuità tra loro e collaborano con il sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché con i servizi socio-sanitari territoriali competenti.

2. I servizi per la prima infanzia offrono alle/ai bambine/i di età compresa tra i tre mesi e i tre anni opportunità di formazione e socializzazione, affiancando e sostenendo le famiglie nell'educazione e nella cura dei figli in modo da favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e dei tempi di lavoro.

3. Il Comune di Trieste promuove e realizza l'integrazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia, concorrendo alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

TITOLO II
Nidi d'infanzia

Capo I

Principi Generali

Art. 3 - Definizione e caratteristiche

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che:

- a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali delle/dei bambine/i;
- b) sostiene le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso dei genitori al mondo del lavoro, in un quadro di pari opportunità;
- c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. Il nido d'infanzia funziona con orario giornaliero pari o superiore a cinque ore e per almeno cinque giorni alla settimana.

3. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza della/del bambina/o nella struttura, previamente concordato con la famiglia, che, di norma, non può essere superiore alle dieci ore, mentre può essere inferiore alle cinque ore, purché comprensivo della fruizione del pasto o del riposo pomeridiano.

4. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

5. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia ed i nidi aziendali.

6. Il nido aziendale accoglie bambine/i di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, figlie/i dei lavoratori dell'azienda o di più aziende, e garantisce l'accesso a bambine/i figlie/i di personale non dipendente dall'azienda o da più aziende per un numero di posti pari ad almeno il 10% e comunque non superiore al 45% della ricettività, con priorità per gli utenti residenti nel Comune in cui è realizzato. La/Il bambina/o iscritta/o ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

Capo II

Accesso ai nidi d'infanzia comunali

Art. 4 - Requisiti

1. Hanno diritto all'ammissione ai nidi d'infanzia del Comune di Trieste e convenzionati con il Comune stesso le/i bambine/i residenti nel territorio comunale di Trieste di età compresa tra i tre mesi, da compiersi entro il 1° settembre dell'anno in cui viene presentata domanda d'iscrizione, e i tre anni da compiersi dopo il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Costituisce requisito di accesso al servizio dei nidi d'infanzia comunali e convenzionati l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

3. Al fine di massimizzare l'intervento di cui al comma 2, costituisce del pari requisito per il convenzionamento con il Comune di Trieste la previsione, da parte dei gestori dei nidi d'infanzia non comunali, di analogo requisito di accesso per tutti gli utenti.

4. In presenza dei requisiti d'età di cui al precedente, possono accedere al nido:

- le/i bambine/i dimoranti abitualmente nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro, studio o altro dei genitori, qualora il Comune di residenza sia fuori della Provincia di Trieste;

- le/i bambine/i non residenti qualora in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare residente;

- le/i bambine/i nate/i in Italia e non, figlie/i di genitori stranieri dimoranti abitualmente nel Comune di Trieste, e le/i bambine/i apolide.

5. In caso di cambiamento di residenza, la famiglia deve darne comunicazione tempestiva al responsabile del Servizio. Ove, per effetto del trasferimento della famiglia, vengano meno i requisiti richiesti per l'accesso al nido, la/il bambina/o:

- a) se risulta nella graduatoria di attesa, non ha più titolo a ricevere proposte di accoglimento;
- b) se frequenta, viene dimessa/o dal nido, salvo il diritto di concludere il ciclo scolastico.

6. In presenza dei requisiti d'età di cui al comma 1, possono essere iscritti con riserva le/i bambine/i per le/i quali alla data della presentazione della domanda d'iscrizione sia stata inoltrata richiesta di residenza all'apposito ufficio del Comune di Trieste.

7. E' garantito l'accesso ai nidi d'infanzia da parte delle/i bambine/i in possesso dei suddetti requisiti, senza distinzione di sesso, religione, lingua, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolide.

8. I nidi d'infanzia garantiscono l'inserimento e l'integrazione delle/dei bambine/i con disabilità, favoriscono l'accesso delle/dei bambine/i in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 5 - Domande d'iscrizione

1. Le domande d'iscrizione ai nidi d'infanzia del Comune di Trieste e convenzionati con il Comune stesso sono presentate, redatte su apposito modulo e corredate dai documenti richiesti dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, nel mese di febbraio, per l'anno scolastico entrante, secondo le modalità e i tempi resi noti, di anno in anno, con pubblico avviso.

2. Possono essere presentate domande d'iscrizione anche per le/i bambine/i non ancora nate/i, qualora lo stato di gravidanza della madre risulti da apposita documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui la/il minore nasca in data posteriore al 31 maggio dell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione, la domanda viene esclusa d'ufficio dalla graduatoria.

3. Le domande d'iscrizione presentate fuori dai termini di cui al comma 1 sono prese in considerazione solo nel caso in cui le graduatorie risultino esaurite e sia stata esperita la procedura di cui all'art. 6, comma 8, secondo l'ordine cronologico di presentazione e compatibilmente con i posti disponibili. Viene, in ogni caso, garantita la priorità nell'ammissione alle/i bambine/i con disabilità o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o dall'Unità Operativa Bambini Adolescenti dell'Azienda Servizi Sanitari.

4. Nella domanda d'iscrizione deve essere indicato il nido o i nidi per i quali si chiede l'iscrizione, specificando l'ordine di preferenza. E' data la possibilità di indicare fino a dieci nidi tra quelli offerti.

5. Una volta ammessa/o, la/il bambina/o ha titolo a frequentare, senza necessità di ripresentare la domanda d'iscrizione, fino al termine del ciclo scolastico, salvo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 6 - Graduatorie

1. Sulla base delle domande d'iscrizione presentate, vengono elaborate, con procedure informatizzate, le graduatorie per l'ammissione ai nidi, secondo i criteri e i punteggi indicati nella tabella A allegata al presente Regolamento.

2. Le graduatorie vengono elaborate distinte per fasce d'età. Sono predisposte una graduatoria per le/i bambine/i di età compresa fra i tre e i dodici mesi (c.d. graduatoria "piccoli"), una graduatoria per le/i bambine/i di età compresa fra i tredici e i ventitre mesi (c.d. graduatoria "medi") ed un'altra per le/i bambine/i di età compresa fra i ventiquattro e i trentasei mesi (c.d. graduatoria "grandi").

3. I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e/o tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni attributive di punteggio non autocertificabili.

4. L'Amministrazione provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi deliberati dall'Amministrazione stessa. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria ed il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione.

5. Le graduatorie di cui al comma 1, approvate con determinazione del responsabile del Servizio o suo delegato, sono pubblicate, nella data prevista nei pubblici avvisi, ed indicata nella modulistica di iscrizione, sul sito del Comune di Trieste (www.retecivca.trieste.it) e mediante affissione agli albi dell'Area Educazione Università Ricerca, Cultura e Sport, dell'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune e delle Circoscrizioni di decentramento”.

6. Avverso le graduatorie di cui al comma 1 è ammesso reclamo, da parte dei soggetti che ne abbiano interesse, entro dieci giorni feriali dalla loro pubblicazione. Trascorso detto termine ed apportati i correttivi del caso, le graduatorie, approvate con determinazione del responsabile del Servizio o suo delegato, assumono carattere definitivo e sono pubblicate, nella data indicata nella modulistica di iscrizione e comunque, entro e non oltre, il mese di luglio di ciascun anno, sul sito del Comune di Trieste e mediante affissione agli albi dell'Area Educazione Università Ricerca, Cultura e Sport, dell'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune e delle Circoscrizioni di decentramento”.

7. Le graduatorie definitive sono valide per l'anno scolastico cui si riferiscono.

8. In caso di esaurimento delle graduatorie “grandi” e “medi”, ove risultassero posti disponibili, si attinge rispettivamente alla graduatoria “medi” e alla graduatoria “piccoli”, limitatamente alle/i bambine/i che abbiano maturato, nel frattempo, i requisiti d'età per l'inserimento nelle suddette graduatorie.

Art. 7 - Assegnazione dei posti

1. L'assegnazione del posto viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda d'iscrizione e compatibilmente con i posti disponibili presso le strutture indicate nella domanda.

2. L'Ufficio comunale competente, seguendo la graduatoria di pertinenza, comunica, per iscritto, alle famiglie l'assegnazione del posto in uno dei nidi indicati nella domanda, come prima o ulteriore preferenza. Le famiglie devono confermare o rinunciare al posto entro il termine indicato nella comunicazione stessa. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito o di rinuncia al posto, il nominativo della/del bambina/o viene cancellato d'ufficio dalla graduatoria di riferimento.

3. A parità di punteggio attribuito in graduatoria, ha la precedenza la/il bambina/o di età maggiore. Nel caso di pari età, si procede mediante estrazione a sorte.

4. In via eccezionale, possono essere accolte/i ai nidi d'infanzia, con apposito provvedimento dirigenziale, bambine/i non inserite/i nelle graduatorie in casi di urgente, gravissima e documentabile necessità, nonché nel caso di nucleo familiare trasferito d'urgenza dal datore di lavoro dalla località di residenza, nonché nel caso di nucleo familiare trasferitosi per motivi di

lavoro dalla località di residenza dopo la scadenza dei termini previsti dal presente Regolamento, anche in deroga ai requisiti previsti per l'ammissione ai nidi d'infanzia.

Art. 8 - Accoglimento dei fratelli

1. Qualora sia presentata domanda d'iscrizione nei termini di cui all'art. 5, comma 1 per una/un bambina/o avente uno o più fratelli frequentanti il nido d'infanzia per il quale si chiede l'iscrizione, la/il bambina/o ha la precedenza assoluta in graduatoria rispetto alle altre domande d'iscrizione semprechè la frequenza del/dei fratello/i sia stata confermata per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda d'iscrizione e il nido sia stato indicato quale unica preferenza.

2. Qualora sia presentata domanda d'iscrizione nei termini di cui all'art. 5, comma 1 per due o più fratelli e per più nidi, nel caso in cui solo uno risulti accolto e la famiglia non intenda inserirli in nidi diversi, il/i fratello/i inserito/i in graduatoria d'attesa sono destinatari di proposte di accoglimento solo per il nido dove è entrato l'altro fratello. La stessa disposizione trova applicazione nel caso di domanda d'iscrizione presentata per più di due fratelli e per più nidi, qualora alcuni fratelli risultino accolti tutti nello stesso nido ed altri rimangano in graduatoria d'attesa.

3. Qualora sia presentata domanda d'iscrizione per più di due fratelli e per più nidi, nel caso in cui risultino accolti in nidi diversi e la famiglia non intenda inserirli in strutture diverse, i fratelli sono inseriti, d'ufficio, in uno stesso nido, tra quelli indicati nella domanda, ove possa essere disponibile il posto per tutti, nel rispetto dell'ordine di preferenza. Se alcuni fratelli risultano accolti in nidi diversi ed altri in graduatoria di attesa, quest'ultimi sono destinatari di proposte di accoglimento solo per il nido dove sono stati inseriti gli altri in seguito alla riunione.

4. Qualora sia presentata domanda d'iscrizione per due o più fratelli gemelli e per nidi diversi, nel caso in cui solo uno risulti accolto e la famiglia non intenda inserirli in nidi diversi, l'altro/ gli altri vengono inseriti, d'ufficio, nello stesso nido ove è stato accolto il fratello, anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili. La stessa disposizione trova applicazione nel caso di domanda d'iscrizione presentata per più di due fratelli gemelli e per più nidi, qualora alcuni fratelli risultino accolti tutti nello stesso nido ed altri rimangano in graduatoria d'attesa. Se i fratelli gemelli risultano accolti in nidi diversi ovvero se alcuni risultano accolti in nidi diversi ed altri in graduatoria di attesa, si procede all'inserimento di tutti i bambini in uno stesso nido, tra quelli indicati nella domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza, anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili.

5. In presenza di rinunce alla frequenza in un nido in cui sono stati operati accoglimenti in soprannumero ai sensi del comma precedente, non si procede a nuovi inserimenti fintanto che non sia ripristinato il numero massimo di posti previsto per il nido stesso.

Art. 9 - Trasferimenti

1. Di norma e, comunque, nei limiti dei posti disponibili, è ammesso il trasferimento tra nidi d'infanzia comunali e/o convenzionati per l'anno scolastico successivo.

2. Le domande di trasferimento devono essere presentate nel mese di gennaio, nei termini e secondo le modalità rese note, di anno in anno, con pubblico avviso. Le domande di trasferimento

hanno la priorità rispetto alle domande d'iscrizione per l'anno scolastico entrante. Viene, in ogni caso, garantita la priorità alle domande d'iscrizione presentate per le/i bambine/i con disabilità o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o dall'Unità Operativa Bambini Adolescenti dell'Azienda Servizi Sanitari.

Le domande di trasferimento sono evase secondo l'ordine decrescente di punteggio originariamente attribuito in graduatoria, fatta salva, in ogni caso, la priorità delle domande di trasferimento presentate per le/i bambine/i con disabilità o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o dall'Unità Operativa Bambini Adolescenti dell'Azienda Servizi Sanitari.

3. Non sono, di norma, ammesse domande di trasferimento da un nido all'altro per l'anno scolastico in corso.

Capo III

Frequenza e tariffe

Art. 10 - Assemblea di presentazione del servizio – inizio della frequenza

1. Alla fine del mese di giugno, è convocata l'assemblea dei genitori delle/dei bambine/i nuove/i accolte/i nei nidi d'infanzia comunali per l'anno scolastico entrante per la presentazione del servizio e la fissazione della data di inizio della frequenza, che viene concordata con le singole famiglie, di norma, per il mese di settembre. Da tale data decorre il pagamento della tariffa mensile, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 8.

2. Le/i bambine/i accolte/i nei nidi d'infanzia comunali ad anno scolastico in corso iniziano a frequentare dopo l'accettazione del posto da parte della famiglia, previo colloquio con l'équipe educativa del nido per concordare la data di inizio della frequenza. Il pagamento della tariffa mensile decorre dalla data concordata per l'inizio della frequenza.

Art. 11 - Frequenza

1. Al compimento del terzo anno d'età le/i bambine/i non possono più ricevere proposte d'accoglimento al nido.

2. Le/i bambine/i che compiono tre anni in costanza di frequenza possono concludere l'anno scolastico.

3. Le/i bambine/i che compiono tre anni entro il mese di aprile hanno titolo ad essere ammesse/i, su richiesta, alla scuola dell'infanzia comunale, compatibilmente con i posti disponibili, a decorrere dal primo giorno utile dopo le vacanze di Natale.

Art. 12 - Rinunce/Assenze/Mantenimento del diritto alla frequenza

1. La famiglia della/del bambina/o può rinunciare al posto, in qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, presentando dichiarazione scritta al responsabile del Servizio o suo delegato, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 6, capoverso secondo. La rinuncia comporta la messa a disposizione del posto per un nuovo accoglimento.

2. La frequenza al nido è continuativa e può essere interrotta solo per malattia o altra comprovata ragione.

3. Quando la/il bambina/o non può frequentare il nido per motivi di salute o per altre cause, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente il coordinatore del nido o chi ne fa le veci.

4. L'assenza ingiustificata della/del bambina/o per più di dieci giorni consecutivi di apertura del servizio comporta di norma la dimissione d'ufficio dal nido e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità.

5. In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa è, comunque, dovuto. Decorso tale periodo, la/il bambina/o è, di norma, dimessa/o dal nido e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità.

6. In caso di assenza superiore ai sessanta giorni consecutivi dovuta a comprovate e particolari esigenze, è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza nello stesso nido. Tale possibilità è prevista anche per assenze che si protraggano fino al termine dell'anno scolastico. In tal caso, la famiglia non deve ripresentare domanda d'iscrizione e la/il bambina/o ha diritto di precedenza assoluta sulle domande d'iscrizione. La riammissione alla frequenza, previa richiesta della famiglia, è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità di posti. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza non è dovuto alcun pagamento.

Le decisioni suddette vengono assunte con provvedimento dirigenziale.

Art. 13 - Assegnazione e pagamento tariffe

1. L'accoglienza presso i nidi d'infanzia comunali e convenzionati con il Comune prevede una partecipazione finanziaria degli utenti.

2. Le famiglie partecipano al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa mensile, che viene assegnata, con l'inserimento al nido, sulla base delle fasce contributive e rispettive tariffe deliberate dai competenti organi comunali, della dichiarazione ISEE prodotta dalla famiglia, nonché della fascia oraria di fruizione del servizio prescelta dalla famiglia e indicata nella domanda d'iscrizione.

3. L'orario di frequenza indicato nella domanda d'iscrizione può essere modificato, su richiesta della famiglia, al massimo due volte nel corso dell'anno scolastico. In caso di modifica, il nuovo orario di frequenza e il pagamento della relativa tariffa decorrono dal mese successivo a quello della richiesta.

4. La mancata produzione della dichiarazione ISEE comporta l'assegnazione della tariffa corrispondente alla fascia contributiva più elevata, ferma restando la diversificazione delle tariffe prevista in funzione dell'orario di fruizione del servizio.

5. La tariffa assegnata si applica all'anno scolastico in corso, fatta salva la facoltà della famiglia di presentare, in ogni momento, una nuova dichiarazione ISEE qualora intenda far rilevare i mutamenti della propria situazione economica, ai fini dell'assegnazione di una nuova tariffa. Il pagamento della nuova tariffa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della nuova dichiarazione ISEE.

6. La tariffa mensile copre, per il 40%, i costi di gestione e, per il rimanente 60%, i costi legati alla frequenza del nido da parte della/del bambina/o. Per ogni giornata di assenza, viene dedotta

dalla tariffa mensile assegnata una somma pari al 60% di un ventiduesimo della tariffa stessa. La stessa disposizione trova applicazione nel caso di assenza per rinuncia al servizio con riguardo al mese in corso alla data della rinuncia scritta.

7. Per ogni giornata di mancata erogazione del servizio, viene dedotta dalla tariffa mensile assegnata una somma pari a un ventiduesimo della tariffa stessa.

8. Il pagamento del servizio decorre dal giorno fissato per l'inizio della frequenza.

9. La tariffa mensile deve essere pagata entro il termine indicato nella fattura che, di norma, viene inviata alla famiglia entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce.

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

1. Nel caso di due minori appartenenti allo stesso nucleo familiare contemporaneamente iscritti al servizio di nido d'infanzia comunale e/o convenzionato, la famiglia può beneficiare di una riduzione tariffaria del 25% per ciascun minore. Tale riduzione è elevata al 40% nel caso in cui i minori iscritti contemporaneamente al servizio di nido siano più di due.

2. Le famiglie con tre figli conviventi a carico, che, sulla base della dichiarazione ISEE, risultano inserite nelle fasce contributive da B a G hanno diritto ad una riduzione del 20% per ciascuna/ciascun bambina/o accolta/o in un nido d'infanzia comunale o convenzionato.

3. Le famiglie con quattro o più figli conviventi a carico, che, sulla base della dichiarazione ISEE, risultano inserite nelle fasce contributive da B a G hanno diritto ad una riduzione del 40% per ciascuna/ciascun bambina/o accolta/o in un nido d'infanzia comunale o convenzionato.

4. Alle famiglie con tre o più figli conviventi a carico, di cui due o più iscritti contemporaneamente al servizio di nido, si applica la riduzione più favorevole.

Art. 15 - Morosità

1. In caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, si procede ad un sollecito e, se l'insolvenza perdura, al recupero coattivo di quanto dovuto ai sensi di legge.

Capo IV

Organizzazione e funzionamento dei nidi d'infanzia comunali

Art. 16 - Calendario ed orari

1. Il calendario dell'attività annuale del nido d'infanzia è definito nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, tenendo conto della normativa vigente in materia di servizi alla prima infanzia.

2. Il nido d'infanzia è aperto di norma tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 7,30 alle 17,30. Possono essere previsti, con adeguata sperimentazione **che preveda la stesura di un progetto educativo comprensivo di durata, monitoraggio e verifica finale**, anche orari ulteriori in riferimento alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro delle famiglie, nel rispetto del limite orario di frequenza previsto all'art. 3, comma 3 e con **esclusione della fascia oraria che va dalle 20.30 alle 07.30"**.

3. In rapporto ai tempi di lavoro dei genitori, alle esigenze del territorio e ai bisogni delle bambine e dei bambini, il nido d'infanzia può prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate rispetto i tempi di apertura del servizio, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza ai diversi moduli organizzativi.

4. La giornata al nido è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco guidato e/o strutturato e in momenti integrati di attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo.

5. L'orario di permanenza della/del bambina/o al nido è comunque flessibile e sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie della/del bambina/o e a quelle del gruppo di bambini e bambine nel quale è inserita/o.

6. Ogni inizio d'anno scolastico verrà esposto all'albo del nido d'infanzia il calendario di massima delle iniziative con partecipazione familiare che si terranno presso il nido stesso (festa di Natale, festa di fine anno, ecc.).

Art. 17 - La programmazione pedagogica ed organizzativa

1. Il nido d'infanzia adotta un progetto educativo che deve esplicitare gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate, le modalità organizzative, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi. Qualora il servizio sia ubicato in una struttura condivisa con altro servizio, il progetto educativo deve indicare le modalità organizzative e strutturali che, pur in un'ottica di continuità e collegamento, garantiscano la non interferenza fra i diversi servizi. In un'ottica di trasparenza e corresponsabilità, il servizio promuove la condivisione del progetto

educativo con le famiglie. Per favorire la piena integrazione delle/dei bambine/i in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, deve essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e con la famiglia, un progetto educativo specifico.

2. Il progetto viene elaborato dagli operatori del nido che ne garantiscono la realizzazione, la verifica e la documentazione.

3. Ogni nido è dotato di un apposito Albo al quale è affissa la seguente documentazione: l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'art. 33 del D.P. Reg. 4 ottobre 2011, n. 230, la Carta dei Servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nel servizio, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza e il menù concordato e validato dall'Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.

4. La programmazione, redatta annualmente dal personale dei nidi d'infanzia prevede :

- l'utilizzo delle risorse umane,
- l'organizzazione e la gestione degli spazi,
- la scansione dei tempi e il ritmo delle attività,
- la scelta dei materiali ludico-didattici,
- le modalità di rapporto con le famiglie e con il territorio,
- le iniziative particolari che si svolgeranno in corso d'anno.

5. Per favorire il primo distacco nella vita della/del bambina/o dalla sua famiglia è prevista una fase di inserimento graduale con la presenza nel nido, per il tempo necessario, di un familiare.

6. Per le/i bambine/i che hanno già frequentato il nido l'anno precedente e che ne rappresentino la necessità, può essere concordata con la famiglia una fase di reinserimento progressiva, fino alla completa frequenza della/del bambina/o per tutto l'arco della giornata.

7. Il gruppo - sezione costituisce il modulo organizzativo di base per l'attuazione del progetto educativo e si pone in dialogo aperto e costante con il contesto più ampio del nido. I gruppi - sezione nel nido sono distinti per fasce d'età (lattanti, medi e grandi).

Aggregando le/i bambine/i per età omogenea, la sezione privilegia per il gruppo di bambine/i la continuità e la stabilità dell'esperienza educativa e di crescita.

E' prevista l'organizzazione di piccoli gruppi educativi al fine di favorire l'interazione tra bambine/i di diverse età e abilità. E' possibile l'organizzazione in gruppi - sezione misti per età, per bambine/i di età superiore ai 12 mesi, sulla base di specifici progetti educativi.

8. Per le bambine e i bambini appartenenti alla comunità slovena possono essere istituite, compatibilmente con le esigenze strutturali e/o organizzative, sezioni di lingua slovena con personale educativo avente conoscenza di detta lingua, assicurando così alle/ai bambine/i la continuità tra nido e famiglia, in considerazione delle caratteristiche linguistiche e culturali delle famiglie.

Art. 18 - Alimentazione

1. Il momento del pasto assume importante valenza educativa.

2. Il menù adottato dai nidi d'infanzia è approvato dalla locale azienda per i servizi sanitari.

3. Esso è strutturato in modo da garantire alle bambine e ai bambini un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti. Il menù sarà di norma articolato in modo da assicurare una cadenza analoga a quello delle scuole materne e delle scuole elementari.

4. Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali, per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambine e bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie.

5. Presso ogni nido d'infanzia può essere istituita, su richiesta dei genitori, una Commissione mensa composta da una rappresentanza dei genitori, che può essere la stessa di cui all'art. 20, comma I del presente Regolamento e da tecnici/funzionari comunali, con il compito di controllare la qualità dei pasti erogati. La Commissione organizza anche incontri con le famiglie allo scopo di approfondire e diffondere i temi dell'educazione alimentare.

Capo V

Partecipazione delle famiglie: organismi collegiali

Art. 19 - Organismi collegiali

1. I nidi d'infanzia rispettano e valorizzano il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.

2. Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:

- 1) i Comitati di Gestione
- 2) l'Assemblea dei genitori
- 3) la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione

Art. 20 - Comitato di gestione

1. Il Comitato di Gestione di ciascun servizio è composto da:

- il Coordinatore
- tre rappresentanti dei genitori, eletti dalla relativa Assemblea
- tre rappresentanti del personale, eletti dalla relativa Assemblea, di cui uno appartenente al personale ausiliario.

2. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica 2 anni. Essi decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. I componenti decadono inoltre dall'incarico in ogni caso non abbiano più titolo per far parte delle rispettive assemblee.

3. Nella prima seduta dopo la nomina, vengono eletti il Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra la rappresentanza dei genitori.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta lo decida il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti, rispetto le singole rappresentanze.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di non meno di quattro componenti, di cui almeno uno rappresentante dei genitori. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

6. Il Comitato esprime pareri e formula proposte sul funzionamento e sugli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio, collabora alla definizione e all'attuazione del progetto educativo, contribuisce alla definizione della Carta dei Servizi, promuove iniziative aggreganti di carattere culturale, formativo e ludico all'interno del nido ed in forma integrata con il territorio, le istituzioni e la cittadinanza.

7. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio o altro funzionario da lui delegato. Può inoltre partecipare alle sedute chiunque altro il Comitato, con decisione a maggioranza, ritenga opportuno.

8. Le convocazioni delle sedute sono effettuate con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare agli interessati con almeno tre giorni di anticipo.

9. Entro 7 giorni dalla seduta, i verbali, redatti a cura del Coordinatore del servizio, sono pubblicati all'albo del nido, per 10 giorni, ed inviati all'Area Educazione e Condizione Giovanile.

10. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita del nido d'infanzia, il Comitato di Gestione convoca almeno due volte l'anno, l'Assemblea dei genitori, per illustrare i programmi ed il funzionamento dei servizi e per un dibattito sugli indirizzi organizzativi e pedagogici.

Art. 21 - Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea dei genitori è composta da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale di ciascuna/o delle/dei bambine/i iscritte/i al nido ed è presieduta, di norma dal Presidente del Comitato di Gestione.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute dopo la chiusura della normale attività di nido presso la struttura di appartenenza ed alle stesse assiste il coordinatore responsabile.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Comitato, con avviso da affiggersi all'albo del nido con almeno 7 giorni di anticipo.

4. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale a cura del Coordinatore. Lo stesso sarà affisso all'albo della struttura ed inviato all'Amministrazione comunale.

5. Le funzioni dell'Assemblea sono di due ordini:

- a) di organismo di base, per l'elezione dei rappresentanti delle famiglie in seno al Comitato di Gestione;
- b) di organismo di partecipazione permanente alla vita del nido.

Art. 22 - Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel comitato di gestione

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione, tutti i componenti dell'Assemblea sono elettori ed eleggibili.

2. La convocazione dell'Assemblea ove non esista il Presidente viene fatta dal Coordinatore responsabile del nido d'infanzia.

3. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a sei, su invito del Presidente - o, ove non esista, del Coordinatore

responsabile - l'Assemblea designa nel proprio ambito i componenti dell'ufficio di seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori.

4. Costituito l'ufficio di seggio la votazione avviene a scrutinio segreto.

5. Ciascun genitore può indicare nella scheda non più di due nominativi.

6. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di voto, sarà affisso l'elenco degli aventi diritto al voto.

7. Chiusa la votazione, il Presidente dell'ufficio di seggio coadiuvato da due scrutatori, procede allo spoglio delle schede, accerta il risultato e proclama eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

8. Non possono far parte contemporaneamente del Comitato di Gestione entrambi i genitori di un minore.

9. Delle operazioni di voto è steso verbale che viene immediatamente affisso all'albo della struttura e consegnato in copia al Coordinatore responsabile per il successivo inoltramento all'Amministrazione comunale.

10. In ogni momento, entro il biennio di validità delle nomine, in caso di rinuncia o comunque di cessazione dall'incarico di un rappresentante dei genitori nel Comitato, lo stesso viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. Solo in caso di mancanza di possibili sostituti, si procede ad una nuova votazione, con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 23 - Conferenza dei presidenti dei comitati di gestione

1. La Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione è composta dai Presidenti di tutti i Comitati di Gestione, che potranno essere sostituiti dal Vicepresidente o altro componente di volta in volta delegato.

2. In ciascuna riunione assume la presidenza il più anziano di età dei partecipanti.

3. Alle riunioni possono intervenire il Dirigente del servizio o altro funzionario da lui delegato, i coordinatori dei nidi d'infanzia e - su invito della Conferenza - altre persone esperte in materie attinenti alle funzioni ed alla gestione dei nidi.

4. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, la Conferenza esprime parere su tutte le materie di competenza dei Comitati di Gestione, al fine di assicurare uniformità di orientamenti e di indirizzi.

5. Le riunioni della conferenza vengono indette dal Dirigente dei Servizi Educativi ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su proposta dei Comitati di gestione.

Capo VI

Il Personale

Art. 24 - Figure professionali

1. Al funzionamento dei nidi d'infanzia concorrono il personale educativo, ausiliario o d'appoggio e i coordinatori.

2. Gli educatori hanno competenze relative all'educazione e alla cura delle/dei bambine/i, alla relazione con le famiglie e collaborano con i coordinatori per il buon funzionamento del servizio.

3. Gli operatori d'appoggio svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio.

4. I Coordinatori svolgono compiti di elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale del nido. Coordinano l'attività di tutto il personale e sono responsabili del buon funzionamento del nido cui sono preposti.

5. L'attività di tutto il personale si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno.

6. Le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati e dal regolamento generale per il personale comunale.

Art. 25 - Assemblea del personale

1. L'assemblea del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso il nido; è presieduta dal Coordinatore responsabile.

2. L'assemblea si riunisce, al di fuori dell'orario di apertura dei servizi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata dell'Amministrazione o di almeno tre componenti l'assemblea stessa.

3. Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti norme, è compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.

4. Per quanto attiene alle elezioni dei componenti l'assemblea all'interno dei Comitati di Gestione di cui all'art. 20, si applicano le seguenti disposizioni:

- sono eleggibili solo i dipendenti di ruolo o con incarico annuale;
- la votazione è effettuata mediante scheda segreta;
- ciascun dipendente può votare per non più di due nomi.

Art. 26 - Collegio degli educatori

1. Il collegio degli educatori è composto dal Coordinatore responsabile di ciascun nido, che lo presiede, e da tutto il personale educativo assegnato al nido.

2. E' compito del collegio definire in concreto la programmazione delle attività, specificandone modi e tempi, per il perseguimento degli obiettivi desumibili dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, concordare le modalità per i rapporti con le famiglie, discutere di tutte le problematiche del nido.

3. Il collegio si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che il coordinatore responsabile lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di uno o più educatori.

Art. 27 - Formazione permanente

1. Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione ed aggiornamento per tutte le figure professionali che operano nei nidi d'infanzia al fine di garantire una adeguata e crescente professionalità.

2. Particolare attenzione verrà data alla formazione del personale su argomenti di forte criticità, come la prevenzione ed il riconoscimento precoce dei segni di sospetti abusi e maltrattamenti, essendo la fascia di età 0-3 anni particolarmente esposta a tali rischi.

TITOLO III
Nido aziendale comunale

Art. 28 - Accesso al nido aziendale – Requisiti

1. Hanno diritto all'ammissione al nido aziendale del Comune di Trieste le/i bambine/i di età compresa tra i tre mesi, da compiersi entro il 1° settembre dell'anno in cui si richiede l'iscrizione e i tre anni, da compiersi dopo il 31 dicembre dello stesso anno, che abbiano almeno un genitore lavoratore dipendente del Comune di Trieste.

2. Costituisce requisito d'accesso al nido aziendale l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

3, Possono accedere al nido aziendale anche le/i bambine/i figlie/i di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata di almeno nove mesi.

4. Le domande d'iscrizione presentate per le/i bambine/i di cui al comma 2 sono prese in considerazione, nei limiti dei posti disponibili, con le stesse modalità delle domande d'iscrizione presentate per le/i bambine/i figlie/i di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

5. E' garantito l'accesso al nido aziendale alle/ai bambine/i figlie/i di personale non dipendente dal Comune di Trieste per un numero di posti pari al 25% della ricettività, con priorità per gli utenti residenti nel Comune di Trieste. I suddetti posti sono coperti attingendo dalle graduatorie per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati.

6. Qualora rimangano posti disponibili una volta evase tutte le domande d'iscrizione presentate per le/i bambine/i figlie/i di lavoratori dipendenti del Comune di Trieste, gli accoglimenti sono effettuati attingendo dalla lista d'attesa delle graduatorie per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati. Il numero di posti per bambine/i figlie/i di personale non dipendente non può, in ogni caso, essere superiore al 45% della ricettività.

Art. 29 - Domande d'iscrizione

1. Le domande d'iscrizione al nido aziendale sono presentate, redatte su apposito modulo e corredate dai documenti richiesti dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, entro il 31 maggio, per l'anno scolastico entrante, secondo le modalità e i tempi resi noti, di anno in anno, con avviso dell'Area Risorse Umane e Formazione del Comune, trasmesso a tutte le Aree del Comune e pubblicato sulla Intranet e sul sito del Comune di Trieste.

2. Nel caso venga presentata domanda d'iscrizione sia per il nido aziendale che per i nidi d'infanzia comunali e/o convenzionati, l'accoglimento nel nido aziendale comporta l'impossibilità di ricevere successivamente proposte d'accoglimento per gli altri nidi.

Art. 30 - Graduatorie

1. Sulla base delle domande d'iscrizione presentate, vengono elaborate le graduatorie per l'ammissione al nido aziendale, secondo i criteri e i punteggi indicati nella tabella B allegata al presente Regolamento. Le graduatorie sono elaborate dall'Area Risorse Umane e Formazione del Comune.

2. Le graduatorie, approvate con determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane o suo delegato, sono pubblicate, entro il mese di giugno, sulla Intranet e sul sito del Comune di Trieste.

3. A parità di punteggio attribuito in graduatoria, ha la precedenza la/il bambina/o figlia/o del lavoratore del Comune di Trieste con maggiore anzianità di servizio. Nel caso di pari anzianità di servizio, ha la precedenza la/il bambina/o di età superiore.

Art. 31 - Trasferimenti

1. Non sono ammesse domande di trasferimento dal nido aziendale comunale ad un nido d'infanzia comunale o convenzionato e viceversa, ferma restando la possibilità di presentare domanda d'iscrizione per l'altro servizio in presenza dei relativi requisiti d'accesso previsti.

Art. 32 - Pagamento tariffa mensile

1. Ai fini della partecipazione degli utenti al costo del servizio di nido aziendale, le fasce contributive e relative tariffe sono quelle previste per la frequenza dei nidi d'infanzia comunali e convenzionati.

2. Le riduzioni tariffarie previste dall'art. 14 si applicano anche quando uno o più minori sono accolti nel nido aziendale e gli altri in un nido d'infanzia comunale o convenzionato.

3. La fattura per il pagamento della tariffa mensile è intestata al lavoratore dipendente del Comune che ha presentato la domanda d'iscrizione per il proprio figlio.

Art. 33 - Progetto educativo

1. In considerazione del fatto che il nido aziendale è ubicato in una struttura condivisa con un nido d'infanzia comunale, la sua azione educativa e di cura si svolge sulla base del progetto educativo elaborato collegialmente, per entrambi i servizi, dagli operatori dei due nidi.

Art. 34 - Organismi di partecipazione delle famiglie

1. Alle sedute del Comitato di Gestione del nido aziendale possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore dell'Area Risorse Umane e Formazione del Comune o suo delegato e il Direttore dei Servizi Educativi Integrati del Comune o suo delegato. Può partecipare alle sedute chiunque altro il Comitato, con decisione a maggioranza, ritenga opportuno.

2. I verbali delle sedute del Comitato di Gestione del nido aziendale, redatti a cura del Coordinatore del servizio, sono pubblicati, entro sette giorni dalla seduta, all'albo del nido stesso, per dieci giorni, ed inviati all'Area Risorse Umane e Formazione e all'Area Educazione Università e Ricerca del Comune.

3. Il Presidente del Comitato di Gestione del nido aziendale partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione dei nidi d'infanzia comunali.

4. Sono previsti momenti di incontro e coordinamento tra il Comitato di Gestione del nido aziendale e quello del nido d'infanzia comunale che condivide la medesima struttura e il medesimo progetto educativo. Sono, altresì, previste riunioni integrate tra le Assemblee del Personale del nido aziendale e del nido d'infanzia comunale, nonché tra i Collegi degli Educatori dei due servizi.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento relative ai nidi d'infanzia.

TITOLO IV

Servizi integrativi e servizi sperimentali e ricreativi

Capo I

Servizi integrativi

Art. 36 - Obiettivi e caratteristiche

1. I servizi integrativi per la prima infanzia ampliano l'offerta educativa rispetto ai nidi d'infanzia e si caratterizzano per la flessibilità della fruizione ed organizzazione. Tali servizi offrono soluzioni diversificate, sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e delle/dei bambine/i, anche accompagnate/i da genitori o altri adulti. Non prevedono, salvo nei casi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, il servizio mensa e zone destinate al riposo.

Art. 37 - Spazi gioco

1. Rientrano nella tipologia di servizi integrativi gli spazi gioco per bambine/i di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi di età che promuovono in un contesto organizzato occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra le/i bambine/i.

2. Lo spazio gioco segue il calendario dei nidi d'infanzia comunali e prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia, anche su giornate non continuative e, comunque, mai superiore alle cinque ore giornaliere e, di norma, non inferiore alle due ore giornaliere.

3. Nello spazio gioco possono essere contemporaneamente presenti non più di venticinque bambine/i.

4. Lo spazio gioco adotta un progetto educativo che deve esplicitare gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate, le modalità organizzative, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi. Qualora il servizio sia ubicato in una struttura condivisa con altro servizio, il progetto educativo deve indicare le modalità organizzative e strutturali che, pur in un'ottica di continuità e collegamento, garantiscano la non interferenza fra i diversi servizi. In un'ottica di trasparenza e corresponsabilità, il servizio promuove la condivisione del progetto educativo con le famiglie. Per favorire la piena integrazione delle/dei bambine/i in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, deve essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e con la famiglia, un progetto educativo specifico.

5. Lo spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.

6. Le figure professionali di riferimento sono le stesse previste dall'art. 24 relativamente ai nidi d'infanzia.

7. In presenza dei requisiti d'età di cui al comma 1, possono accedere agli spazi gioco le/i bambine/i residenti nel Comune di Trieste. Possono accedere anche le/i bambine/i di cui all'art. 4, comma 2.

8. Costituisce requisito d'accesso agli spazio gioco l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

9. Al fine di massimizzare l'intervento di cui al comma 8, costituisce del pari requisito per il convenzionamento con il Comune di Trieste la previsione, da parte dei gestori privati degli spazi gioco non comunali, di analogo requisito di accesso per tutti gli utenti.

10. Le domande d'iscrizione agli spazi gioco sono presentate nei termini e secondo le modalità stabilite all'art. 5, comma 1 per l'iscrizione ai nidi d'infanzia.

11. Sulla base delle domande d'iscrizione presentate, viene elaborata, con procedure informatizzate, la graduatoria per l'ammissione agli spazi gioco, secondo i criteri e i punteggi indicati nella tabella C allegata al presente Regolamento. Si applica l'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

12. L'assegnazione del posto viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria. A parità di punteggio in graduatoria, ha la precedenza la/il bambina/o d'età maggiore. Nel caso di pari età, si procede mediante estrazione a sorte. La rinuncia all'accoglimento comporta la cancellazione d'ufficio del nominativo della/del bambina/o dalla graduatoria.

13. Le famiglie partecipano al costo del servizio di spazio gioco mediante il pagamento di una tariffa mensile, che viene assegnata sulla base delle fasce contributive e rispettive tariffe deliberate dai competenti organi comunali e della dichiarazione ISEE prodotta dalla famiglia.

14. Per la frequenza degli spazi gioco non è prevista alcuna riduzione della tariffa.

15. Non è possibile presentare domanda d'iscrizione, nei termini di cui al comma 8, sia per il servizio di spazio gioco che per il servizio di nido.

16. Lo spazio gioco promuove la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Presso ciascuna struttura di spazio gioco è adottata una Carta dei Servizi.

Art. 38 - Altri servizi integrativi

1. Gli altri servizi integrativi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale.

2. Costituisce requisito d'accesso a tali servizi l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

3. Al fine di massimizzare l'intervento di cui al comma 8, costituisce del pari requisito per il convenzionamento con il Comune di Trieste la previsione, da parte dei gestori di detti servizi integrativi non comunali, di analogo requisito di accesso per tutti gli utenti.

Capo II

Servizi sperimentali e ricreativi

Art. 39 - Obiettivi e caratteristiche

1. I servizi sperimentali rispondono con caratteristiche organizzative e strutturali diverse da quelle dei nidi e dei servizi integrativi a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti alle/ai bambine/i fra i dodici e i trentasei mesi.

2. I servizi ricreativi offrono alle/ai bambine/i fra i diciotto e i trentasei mesi opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, ovvero occasioni di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene. Non possono prevedere la somministrazione di pasti e non possono essere dotati di locali specifici per il riposo delle/dei bambine/i.

3. Costituisce requisito d'accesso ai servizi sperimentali e ricreativi l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

4. Al fine di massimizzare l'intervento di cui al comma 3, costituisce del pari requisito per il convenzionamento con il Comune di Trieste la previsione, da parte dei gestori dei servizi sperimentali e ricreativi non comunali, di analogo requisito di accesso per tutti gli utenti.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 40 - Rinvio

I. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 41 - Entrata in vigore

I. Il presente Regolamento, che costituisce l'insieme delle disposizioni che regolano i servizi educativi per la prima infanzia, entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge. Dalla data di esecutività dello stesso ogni diversa o contrastante disposizione non trova efficacia.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE

TABELLA PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE NEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE

1	bambina/o con disabilità (con certificazione dell'ASS di competenza ai sensi della L. n.104/92)	300
2	bambina/o in situazione di rischio documentata dai Servizi Sociali del Comune, dall'Azienda Servizi Sanitari o altro Ente Pubblico	300
3	bambina/o dimorante con la madre detenuta presso la Casa Circondariale o affidata/o e collocata/o presso comunità o istituti di assistenza per effetto di provvedimenti dell'Autorità di Giustizia Minorile	300
4	bambina/o con un solo genitore	100
5	bambina/o in affido o adozione	15
6	presenza nel nucleo familiare della/del bambina/o di:	
	a) un genitore con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o con invalidità superiore al 70% certificata dall'A.S.S. di competenza	120
	b) altri parenti conviventi con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o con invalidità superiore al 70% certificata dall'A.S.S. di competenza	60
7	nucleo familiare in situazione di disagio economico per il quale i Servizi Assistenziali del Comune abbiano attuato nell'ultimo anno un intervento di sostegno economico	50
8	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE abbia diritto ad essere inserito nella fascia contributiva "A"	50
9	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE abbia diritto ad essere inserito nella fascia contributiva "B"	40
10	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "C"	35
11	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "D"	30
12	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "E"	25
13	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "F"	20
14	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "G"	15
15	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "H"	10
16	nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione "I"	5
17	bambina/o con genitori entrambi lavoratori	80

18	bambina/o con genitori entrambi studenti	20
19	bambina/o con genitori entrambi disoccupati	100
20	iscrizione di due o più gemelli al nido per il medesimo anno scolastico	15
21	per ogni minore, di età inferiore a 3 anni, convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l'iscrizione	60
22	per ogni minore, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l'iscrizione	40
23	per ogni minore, di età compresa tra i 7 e i 15 anni, convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l'iscrizione	25
24	documentata pendolarità lavorativa giornaliera in territorio extraprovinciale di entrambi i genitori conviventi	30

note alla tabella punteggi

N.B. In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi alla convivenza, la stessa è condizione dichiarabile solo se documentata da stato di famiglia. In caso di affidamento congiunto ai sensi dell'art. 155 del Codice Civile, il minore può considerarsi, in ogni caso, convivente con ciascuno dei nuclei familiari dei genitori, a prescindere dalla sua registrazione anagrafica.

1) per bambina/o con disabilità si intende bambina/o con dichiarazione di handicap ai sensi della L. 104/92;

4) la situazione di "bambina/o con un solo genitore" è riconosciuta nei seguenti casi: morte di un genitore, affidamento del figlio con provvedimento formale ad un solo genitore, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, abbandono del figlio da parte di un genitore risultante da provvedimento formale

6) viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, purché ciò sia indicato espressamente nel certificato del medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dell'A.S.S. o altra struttura sanitaria pubblica;

17) viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Sono equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea, di un assegno di ricerca universitaria, coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale;

18) vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all'Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi.

19) viene considerato stato di disoccupazione quello documentabile sulla base della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 297/2002, art. 3, comma 2;

20) il punteggio viene assegnato per ciascun gemello iscritto;

21) il punteggio viene assegnato anche nel caso in cui la madre del minore per cui si chiede l'iscrizione sia in stato di gravidanza debitamente documentato al momento della presentazione della domanda di iscrizione;

21) 22) 23) non viene conteggiata/o la/il bambina/o per la/il quale si chiede l'iscrizione. L'età viene calcolata al momento della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di iscrizione.

**ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE**

**TABELLA PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
L'AMMISSIONE NEL NIDO AZIENDALE DEL COMUNE DI TRIESTE**

	Situazione	Punti
1	bambina/o con disabilità (con certificazione dell'ASS di competenza ai sensi della L. n.104/92)	300
2	presenza nel nucleo familiare della/del bambina/o per cui si chiede l'iscrizione di un genitore o di un minore con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o con invalidità superiore al 70% certificata dall'A.S.S. di competenza - punti per ciascun disabile e/o invalido	40
3	bambina/o con un solo genitore	30
4	genitore dipendente con contratto a tempo pieno o con contratto a part time non inferiore alle 30 ore settimanali	15
5	genitore dipendente con contratto a part time inferiore alle 30 ore settimanali	10
6	entrambi i genitori lavoratori o studenti	10
7	presenza di un genitore disoccupato	5
8	iscrizione di due o più gemelli al nido per il medesimo anno scolastico	15
9	per ogni minore convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l'iscrizione	5
10	bambino/a in lista d'attesa nella graduatoria per il nido aziendale nell'anno scolastico precedente	5
11	bambina/o in situazione di rischio documentata dai Servizi Sociali del Comune, dall'Azienda Servizi Sanitari	100
12	bambina/o dimorante con la madre detenuta presso la Casa Circondariale o affidata/o e collocata/o presso comunità o istituti di assistenza per effetto di provvedimenti dell'Autorità di Giustizia Minorile	100

note alla tabella punteggi

N.B. In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi alla convivenza, la stessa è condizione dichiarabile solo se documentata da stato di famiglia. In caso di affidamento congiunto ai sensi dell'art. 155 del Codice Civile, il minore può considerarsi, in ogni caso, convivente con ciascuno dei nuclei familiari dei genitori, a prescindere dalla sua registrazione anagrafica.

3) la situazione di "bambina/o con un solo genitore" è riconosciuta nei seguenti casi: morte di un genitore, affidamento del figlio con provvedimento formale ad un solo genitore, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, abbandono del figlio da parte di un genitore risultante da provvedimento formale;

4) 5) il punteggio viene assegnato per ciascun genitore, nel caso entrambi siano dipendenti e rientrano nella condizione indicata.

6) viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all'Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. Sono equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea, di un assegno di ricerca universitaria, coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale;

7) viene considerato stato di disoccupazione quello documentabile sulla base della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 297/2002, art. 3, comma 2;

8) il punteggio viene assegnato per ciascun gemello iscritto

**ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE**

**TABELLA PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
L'ACCESSO AGLI SPAZI GIOCO DEL COMUNE DI TRIESTE**

	Situazione	Punti
1	bambino in situazione di disabilità (con certificazione dell'ASS di competenza ai sensi della L. n.104/92)	100
2	bambino con un solo genitore	12
3	entrambi i genitori lavoratori o studenti o unico genitore lavoratore o studente	10
4	entrambi i genitori lavoratori dipendenti, di cui uno con contratto a part - time o genitore unico lavoratore dipendente con contratto a part - time	5
5	bambino per il quale si chiede l'iscrizione unico minore presente nel nucleo familiare	5

note alla tabella punteggi

2) la situazione di "bambino con un solo genitore" è riconosciuta nei seguenti casi: morte di un genitore; affidamento del figlio con provvedimento formale ad un solo genitore; non riconoscimento del figlio da parte di un genitore; abbandono del figlio da parte di un genitore risultante da provvedimento formale;

4) il punteggio viene assegnato per ciascun genitore, nel caso entrambi siano dipendenti e rientrino nella situazione indicata. Il punteggio viene assegnato solo se l'orario a part - time è pari o inferiore al 70% dell'orario pieno;

3) 4) viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all'Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. Sono equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea, di un assegno di ricerca universitaria, coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale;

INDICE

	pag.
TITOLO I - <u>Disposizioni generali</u>	2
Art.1 - Le/I bambine/i come soggetti di diritto	3
Art. 2 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia	3
TITOLO II - <u>Nidi d'infanzia</u>	4
Capo I - Principi Generali	5
Art. 3 - Definizione e caratteristiche	5
Capo II - Accesso ai nidi d'infanzia comunali	6
Art. 4 - Requisiti	6
Art. 5 - Domande d'iscrizione	7
Art. 6 - Graduatorie	7
Art. 7 - Assegnazione dei posti	8
Art. 8 - Accoglimento dei fratelli	9
Art. 9 - Trasferimenti	9
Capo III - Frequenza e tariffe	11
Art. 10 - Assemblea di presentazione del servizio – inizio della frequenza	11
Art. 11 - Frequenza	11
Art. 12 - Rinunce/Assenze/Mantenimento del diritto alla frequenza	11
Art. 13 - Assegnazione e pagamento tariffe	12
Art. 14 - Riduzioni tariffarie	13
Art. 15 - Morosità	13
Capo IV - Organizzazione e funzionamento dei nidi d'infanzia comunali	14
Art. 16 - Calendario ed orari	14
Art. 17 - La programmazione pedagogica ed organizzativa	14
Art. 18 - Alimentazione	15
Capo V - Partecipazione delle famiglie: organismi collegiali	17
Art. 19 - Organismi collegiali	17
Art. 20 - Comitato di gestione	17
Art. 21 - Assemblea dei genitori	18
Art. 22 - Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel comitato di gestione	18
Art. 23 - Conferenza dei presidenti dei comitati di gestione	19
Capo VI - Il Personale	20
Art. 24 - Figure professionali	20
Art. 25 - Assemblea del personale	20
Art. 26 - Collegio degli educatori	21

Art. 27 - Formazione permanente	21
TITOLO III - <u>Nido aziendale comunale</u>	22
Art. 28 - Accesso al nido aziendale – Requisiti	23
Art. 29 - Domande d'iscrizione	23
Art. 30 - Graduatorie	24
Art. 31 - Trasferimenti	24
Art. 32 - Pagamento tariffa mensile	24
Art. 33 - Progetto educativo	24
Art. 34 - Organismi di partecipazione delle famiglie	24
Art. 35 - Rinvio	25
TITOLO IV - <u>Servizi integrativi e servizi sperimentali e ricreativi</u>	26
Capo I - Servizi integrativi	27
Art. 36 - Obiettivi e caratteristiche	27
Art. 37 - Spazi gioco	27
Art. 38 - Altri servizi integrativi	28
Capo II - Servizi sperimentali e ricreativi	29
Art. 39 - Obiettivi e caratteristiche	29
TITOLO V - <u>Disposizioni finali</u>	30
Art. 40 - Rinvio	31
Art. 41 - Entrata in vigore	31
<u>ALLEGATO A</u>	32
Tabella punteggi per la formulazione delle graduatorie per l'ammissione nei nidi d'infanzia del Comune di Trieste	32
<u>ALLEGATO B</u>	35
Tabella punteggi per la formulazione delle graduatorie per l'ammissione nel nido aziendale del Comune di Trieste	35
<u>ALLEGATO C</u>	37
Tabella punteggi per la formulazione delle graduatorie per l'accesso agli spazi gioco del Comune di Trieste	37